- accogliere l'opposizione presentata dalla ricorrente avverso la domanda di registrazione del marchio n. 9 569 765 proposta dai controinteressati;
- condannare l'EUIPO alle spese, o
- in caso di intervento dei controinteressati, condannare questi ultimi alle spese sostenute dalla ricorrente sia nel procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 7 aprile 2016 — CFA Institute/EUIPO — Ernst e Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)

(Causa T-156/16)

(2016/C 211/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Rohlfing e G. Engels, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Dietmar Ernst (Nürtingen, Germania), Joachim Häcker (Nürtingen)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM» — Domanda di registrazione n. 9 569 658

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 gennaio 2016 nel procedimento R 9/2015-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente contro la domanda di marchio n. 9 569 658 presentata dai controinteressati;
- condannare l'EUIPO alle spese, oppure

 nel caso di intervento dei controinteressati nella causa, condannare questi ultimi alle spese sostenute dal ricorrente tanto nel procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA) (Causa T-159/16)

(2016/C 211/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Metronia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Vela Ballesteros, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «TRIPLE O NADA» — Domanda di registrazione n. 11 603 529

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2016 nel procedimento R 2605/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso del 15 febbraio 2016, autorizzando la registrazione del marchio comunitario richiesto;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commissione (Causa T-172/16)

(2016/C 211/76)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni SRL (Catania, Italia) (rappresentante: E. Castorina, avvocato)